



# Aspetti finanziari

1. Potenziamento del controllo finanziario
2. Nuove regole di ammortamento
3. Altre modifiche

## Controllo finanziario (art. 171a)

- **Organo di controllo esterno** obbligatorio per la verifica dei consuntivi, ma
- **la Commissione della gestione** (CdG) rimane l'organo istituzionale preposto per il controllo della gestione finanziaria e la tenuta dei conti
- Possibilità di dialogo diretto con l'organo di controllo esterno
- art. 30 Rgfc : compiti della CdG

## Controllo finanziario (art. 171a)

- CdG può chiedere di esprimersi su oggetti di esclusiva competenza di altre commissioni (art. 172 cpv. 3 lett. b)
  - il Presidente della CdG deve comunicare se si avvale di tale possibilità entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi (art. 10 cpv. 2 RALOC)

## Controllo finanziario

- Messaggi relativi ad investimenti rilevanti devono contenere delle **indicazioni sulle conseguenze finanziarie** (art. 164b, nuovo).
  - Rilevanti quando > 10% del gettito di imposta cantonale o > di fr. 1'000'000.-- (art. 15 Rgfc)

## Controllo finanziario

- Il **piano finanziario** deve essere aggiornato quando ci sono modifiche di rilievo (art. 156 cpv. 4, nuovo = ex. art. 20a cpv. 3 Rgfc), in ogni caso **dopo 2 anni**. Il Municipio informa il Legislativo.
- Crediti di investimento divengono esecutivi con la **ratifica SEL** (art. 205 cpv. 2, nuovo)
  - La SEL può negare la stessa anche per **motivi finanziari** ("pregiudizio per gli interessi finanziari del comune")

## Controllo finanziario

- Organo di **controllo interno** (art. 171b, nuovo)
    - facoltativo
    - per la verifica delle procedure di lavoro, non solo in ambito finanziario
    - per migliorare la qualità dell'attività comunale
- Progetto pilota di "manuale di qualità"

## Ammortamenti (art. 158 + 214)

- Ammortamento minimo sulla sostanza ammortizzabile = **10%** (oggi = 5%).  
Nuove aliquote per categoria (art. 12 Rgfc)

<u>Categoria:</u>	<u>aliquote nuove</u>	<u>aliquote attuali</u>
○ terreni non edificati	<b>0-10</b>	0-5
○ opere del genio civile	<b>10-25</b>	6-15
○ costruzioni edili	<b>6-15</b>	4-10
○ boschi	<b>4-10</b>	2-5
○ mobilio, macch. ecc.	<b>25-100</b>	20-50
○ contributi per invest.	<b>10-25</b>	6-15
○ altre uscite attivate	<b>25-100</b>	20-100

## Ammortamenti (art. 158 + 214)

Non fanno parte della sostanza ammortizzabile (min. 10%):

- Opere per la **depurazione delle acque** (art. 158 cpv. 3)
  - ammortamento sul valore iniziale in base alla durata di vita (art. 13 cpv. 2 Rgfc)
    - canalizzazioni e opere connesse min. 2.5% - max. 3.5%
    - impianti di depurazione min. 3% - max. 5%
- Opere per l'**approvvigionamento idrico** (art. 158 cpv. 3)
  - ammortamento sul valore iniziale in base alla durata di vita (art. 13 cpv. 2 Rgfc + art. 27 cpv. 4 Rgfc (come attuale))

## Ammortamenti (art. 158 + 214)

Non fanno parte della sostanza ammortizzabile (min. 10%):

- **Terreni patrimoniali** non edificati e le **partecipazioni amministrative** (azioni, prestiti) (art. 158 cpv. 4)  
→ ammortamento in base alla perdita effettiva di valore
- Abitazioni locative con aiuti federali e cantonali e **edifici da reddito dei beni patrimoniali** → ammortamento secondo **criteri commerciali**.



## Ammortamenti

- **Ecceденza passiva** da ammortizzare di regola in **4 anni** (deroga possibile da parte del Dipartimento).

## Ammortamenti

- Misure di accompagnamento (art 214 cpv. 1)
  - a) Introduzione del min. complessivo del 10% entro **4 anni** (vincolante la prima volta con i preventivi 2013).  
Per i **nuovi investimenti**, le aliquote per categoria nuove valgono già dal preventivo 2010.
  - b) Riduzione della sostanza ammortizzabile in contropartita del **capitale proprio** → il CP non potrà però scendere al di sotto del 25% del gettito cantonale base (art. 32a Rgfc).
  - **c) Rivalutazione di immobili patrimoniali** fino al valore reale commerciale → ammortamento straordinario della sostanza amministrativa (CON PRUDENZA).
  - d) Deroghe speciali del Dipartimento limitate nel tempo

## Altre modifiche

- Adeguamento **importi massimi deleghe** di cui all'art. 13 cpv. 2 (art. 5a cpv. 1 RALOC)

<i>Abitanti del Comune</i>	<i>Importo massimo per oggetto</i>	<i>Importo massimo complessivo per anno</i>	<i>Importi limite attuali (per singolo oggetto)</i>
<i>fino a 1'000</i>	<i>25'000.-</i>	<i>50'000.-</i>	<i>20'000.-</i>
<i>da 1'000 a 5'000</i>	<i>30'000.-</i>	<i>90'000.-</i>	<i>40'000.-</i>
<i>da 5'000 a 10'000</i>	<i>30'000.-</i>	<i>150'000.-</i>	<i>60'000.-</i>
<i>da 10'000 a 20'000</i>	<i>50'000.-</i>	<i>300'000.-</i>	<i>100'000.-</i>
<i>da 20'000 a 50'000</i>	<i>50'000.-</i>	<i>400'000.-</i>	<i>100'000.-</i>
<i>oltre 50'000</i>	<i>75'000.-</i>	<i>750'000.-</i>	<i>100'000.-</i>

## Altre modifiche

- Adeguamento importo spese di **gestione corrente** non preventivate (art. 115)
  - massimo da fr. 50'000 a fr. 100'000 (art. 5a cpv. 2 RALOC)
- Decisione di **scarico** da parte del Legislativo sui crediti di investimento (art. 155 cpv. 3, nuovo)
  - commento nel messaggio
  - punto separato nel dispositivo di approvazione
- **Moltiplicatore** è fissato (art. 162 cpv. 2):
  - dopo l'approvazione del **preventivo**
  - in ogni caso **entro la fine dell'anno** per cui è fissato

## Altre modifiche

- Previsione di **spesa globale** (art. 171c, nuovo)
  - per determinati servizi (stabiliti nel RC)
  - consuntivo da presentare ancora in modo dettagliato
  - art. 17a Rgfc
- Art. 3 Legge municipalizzazione dei servizi pubblici
  - rimando alla LOC per regole contabili